

#### Premesso che:

la Camera di Commercio di Pisa al fine di supportare il sistema produttivo in questo periodo di crisi economica intende sostenere l'accesso al microcredito erogando contributi in conto interessi a valere su operazioni di micro finanziamento erogato da Istituti bancari di cui al Titolo II del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

la Camera intende, a questo fine, sottoscrivere convenzioni con gli Istituti bancari di cui al Titolo II del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che si impegnino ad erogare un plafond di credito alle condizioni indicate in seguito per 2.000.000,00 di euro o multipli.

La Camera intende dare massima diffusione all'iniziativa ed a tal fine ricerca il sostegno delle Associazioni di Categoria;

# Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue

### **Art.1 – PREMESSE**

Mediante la presente Convenzione, di cui le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante, le Parti disciplinano le caratteristiche del Micro Finanziamento e le condizioni di erogazione, agevolazione in conto interessi e promozione dello stesso.

#### Art.2 – DEFINIZIONI

**Parti:** sono parti di questa Convenzione i soggetti firmatari al momento della stipula e i soggetti che successivamente alla stipula ne accettino le condizioni;

Banche convenzionate: i soggetti disciplinati dal Titolo II del decreto legislativo 385/93, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che risultino firmatarie della presente Convenzione alla stipula o successivamente ad essa;

Micro Finanziamento: il prestito bancario erogato dalla Banche ai sensi della presente Convenzione;

# Art.3 - OGGETTO

Oggetto della presente Convenzione sono Micro Finanziamenti concessi a piccole imprese (secondo la definizione comunitaria), dalle Banche convenzionate alle condizioni di seguito riportate:

- Prestito chirografario o prestito rateale (senza garanzie reali o consortili) di importo massimo di 25.000,00 Euro
- Durata da 3 a 6 anni di cui uno di pre-ammortamento
- Rimborso rateale a partire dal 13° mese dall'erogazione
- Tasso fisso preammortamento IRS 1 anno + spread massimo 6% elevabile all'8% per imprese in fase di costituzione di cui all'art. 2 del Bando
- Tasso ammortamento a scelta dell'impresa richiedente: IRS o Euribor + spread del 6%; per imprese in fase di costituzione di cui all'art. 2 del Bando IRS di periodo + spread massimo dell'8%



- Nessuna spesa di istruttoria o avvio pratica
- Nessuna garanzia reale o consortile, salvo se gratuite per le imprese

## Art.4 - IMPEGNI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La Camera di Commercio si impegna a concedere un contributo in conto interessi alle piccole imprese del territorio di competenza che abbiano ottenuto un finanziamento bancario ai sensi della presente Convenzione dalle Banche partecipanti all'iniziativa.

Il contributo è pari agli interessi gravanti sul prestito per le prime 12 mensilità.

L'erogazione del Contributo avviene ai sensi del Regolamento CE N. 1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione e del Regolamento (CE) N. 1408/2013 del 18.12.2013 della Commissione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24.12.2013.

La Camera di Commercio, ricevuta la domanda di contributo in conto interessi, effettua l'istruttoria per la concessione del contributo secondo il procedimento e i criteri definiti da apposito Bando camerale. Il contributo sarà erogato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al beneficiario, sull'istituto di credito che ha concesso il finanziamento.

# Art.5 - IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni di Categoria, firmatarie della presente Convenzione, si impegnano a promuovere la diffusione capillare del Micro Finanziamento tra le imprese del territorio mediante tutti i propri canali di comunicazione (sito Internet, newsletter, incontri, ecc.), assistendo anche le imprese nelle presentazione delle istanze.

Le stesse Associazioni possono rappresentare, giusta delega dell'impresa, gli interessi delle imprese stesse presso le Banche Convenzionate al fine di facilitarne l'accesso al credito.

### **Art.6 - IMPEGNI DELLE BANCHE**

Le Banche convenzionate si impegnano ad erogare Micro Finanziamenti così come definiti all'art. 2 della presente Convenzione fino a concorrenza di un plafond di € 2.000.000,00 o multipli.

Le domande di finanziamento saranno presentate dalle imprese, eventualmente assistite dalle loro Associazioni di Categoria, alle Banche, le quali istruiscono la richiesta in modo autonomo conservando piena autonomia nella valutazione del merito creditizio nell'ambito della propria insindacabile determinazione.

Le Banche convenzionate si impegnano a non richiedere alcun compenso o rimborso per le spese di istruttoria per l'intero plafond cui si sono impegnate.



La decisione di affidamento deve essere comunicata per scritto all'impresa e deve riepilogare le condizioni del prestito al fine di verificarne la corrispondenza di quanto stabilito all'art.3 della presente Convenzione.

La Banca è esonerata da ogni responsabilità circa il rispetto della destinazione del finanziamento.

#### Art.7 – AFFIDAMENTO E RICHIESTA CONTRIBUTO

Le Banche convenzionate comunicano all'impresa la concessione del prestito mediante apposita comunicazione che evidenzi il rispetto delle condizioni di affidamento stabilite dalla presente Convenzione.

L'impresa allega tale comunicazione alla domanda di contributo che presenta alla Camera di Commercio ai sensi dell'allegato Bando.

In caso di esaurimento delle risorse disponibili per il contributo, le Banche firmatarie si impegnano a mantenere le condizioni di cui al punto 3 per tutta l'annualità 2015 fino a concorrenza del plafond cui si sono impegnate.

#### Art.8 - APERTURA AD ALTRI ENTI PUBBLICI E CONDIZIONI

La presente Convenzione è aperta all'adesione di altri soggetti pubblici che intendano rendere disponibili risorse integrative a quelle camerali, utili a coprire gli oneri per interessi degli anni successivi al preammortamento.

Qualora il nuovo soggetto abbia una competenza territoriale diversa da quella provinciale sarà garantita la ricaduta del contributo sulle imprese con sede legale o amministrativa nel territorio dell'ente sottoscrittore. A tal fine, le risorse saranno erogate in ordine cronologico, alle imprese eligibili secondo la competenza territoriale dell'ente.

#### Art.9 – DURATA

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ed avrà termine il 30/12/2015.

Per la singola Banca la Convenzione avrà termine al 30/12/2015 o, se precedente, al raggiungimento del plafond di credito erogato cui si è impegnata. A tal fine provvede al rilascio di un elenco anonimizzato del credito erogato ai sensi della presente Convenzione.

La presente Convenzione potrà essere rinnovata alle stesse condizioni per le annualità successive su proposta della Camera di Commercio comunicata alle parti almeno trenta giorni prima della scadenza.

#### Art.10 - LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

La presente Convenzione, liberamente negoziata e definita dalle Parti, è regolata dalla legge e dalla giurisdizione italiana.



Fac simile Comunicazione dati (da stampare su carta intestata della Banca)

# **BANDO 2015**

# CONVENZIONE C.C.I.A.A. DI PISA PER MICROFINANZIAMENTI FINO A 25.000 EURO

Azienda finanziata:	
N. Iscrizione Registro Imprese:	
Riepilogo dati finanziamento:	
Data delibera:	
Data Erogazione:	
Importo finanziamento	
Durata del finanziamento (in mesi): (co	ompresi i 12 mesi di preammortamento)
Garanzie richieste:	
Costi Istruttoria e avvio pratica: zero	
Tasso d'interesse applicato nel preammortamento: IRS 1	anno + punti di spread =%
Importo complessivo degli interessi di preammortame	ento per il primo anno:
Tasso d'interesse applicato nell'ammortamento: (barrare l'i	ipotesi che ricorrre)
□ Euribor a mesi + spread punti	
□ IRS aanni + spread punti	
Agenzia:Referente: per la pratica	
Luogo e Data	
	Timbro e firma della Banca